

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2017

Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2017. (18A00819)

(GU n.32 del 8-2-2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 \in

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 4

UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 settembre 2016, concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2016, n. 272;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2017 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. 5121 del 17 febbraio 2017 e con nota prot. 14064 del 18 maggio 2017, sugli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2017 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo, per la categoria degli ovi-caprini, sulla conferma delle quotazioni stabilite nel 2016, ivi compresa la riduzione al 35% dell'indennita' per la categoria degli ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

- 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro 473,81.
- 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in euro 869,00.
- 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in euro 425,58.
- 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in euro 779,93.

- 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
- 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
- 7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 decorre dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017.

Art. 2

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

- 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in euro 79,98 a capo per i capi non iscritti, e' aumentata a euro 110,52 per i capi iscritti ed a euro 82,39 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017.
- 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017.
- 3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con eta' maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2017.

Art. 3

Disposizioni finali

- 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
- 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2017

Il Ministro della salute Lorenzin

Il Ministro dell'economia
 e delle finanze

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 3 di 4



UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

Padoan

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 189

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABRATTITI O DISTRILITI – ANNO 2017

CATEGORIA	Indennità spettante nella m	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81	Indennità spettante nella misura massima di 869,00 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	nisura massima di 869,00 isceri degli animali e distrutti.
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	150,92	117,04	275,42	224,52
VITELLONE maschio femmina	308,62	147,3 223,31	570,23	243,33 423,04
MANZO maschio femmina	// 411,47	159,6 309,27	752,53	234,51 592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	473,81 419,64	371,50 333,58	869,00 773,82	673,00 611,90
TORO	136,41		224,81	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA. ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRIUTI – ANNO 2017

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 425,58	ura massima di € 425,58	Indennità spettante nella misura massima di € 779,93 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	isura massima di E rni e i visceri degli eramente distrutti.
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio femmina	233,73	106,66	432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio femmina	343,62	123,80 261,77	60'609	181,51 500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	425,58 313,99	354,34 257,73	779,93 579,40	639,91 473,45
TORO (BUFALO)	129,25	//	213,41	<i>"</i>

18A00819

